



## Sentenza n. 141 del 2026

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatrice e redattrice: Maria Rosaria San Giorgio  
*decisione del 24 giugno 2026, deposito del 21 luglio 2026*  
*comunicato stampa del 21 luglio 2026*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 82 del 2023*

#### **parole chiave:**

ASSEGNO SOCIALE – CITTADINI DI PAESI TERZI – PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO – PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO DI CARATTERE NON CONTRIBUTIVO – PARITÀ DI TRATTAMENTO – RINVIO PREGIUDIZIALE

#### **disposizione impugnata:**

- art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 11, 38, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione;
- art. 34 CDFUE
- art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE

#### **dispositivo:**

inammissibilità – non fondatezza

La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'**art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui subordina la corresponsione dell'assegno sociale ai cittadini di Paesi terzi al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**. Il giudizio principale riguardava una cittadina albanese regolarmente soggiornante in Italia, ma priva di tale titolo. La pronuncia assume rilievo soprattutto quale **seguito del rinvio pregiudiziale disposto dalla stessa Corte costituzionale** con l'ordinanza n. 29 del 2024. Il dubbio verteva sull'applicabilità all'assegno sociale del principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, previsto dall'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE e letto insieme all'art. 34 CDFUE.

Con la sentenza *Luevi* del 5 marzo 2026, causa C-151/24, la Corte di giustizia ha qualificato l'assegno sociale come **prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo** ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 883/2004. Esso **non rientra quindi nei settori della sicurezza sociale** ai quali la direttiva estende la parità di trattamento. Il diritto dell'Unione non osta, pertanto, al requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Facendo applicazione della risposta della Corte di giustizia, la Corte costituzionale dichiara **non fondate** le questioni riferite agli artt. 3, 11 e 117 Cost. e, invece, inammissibili, per insufficiente motivazione, quelle relative all'art. 38 Cost. e all'art. 34, paragrafo 3, CDFUE. Il giudice delle leggi non ha vagliato i diversi profili di irragionevolezza e di tutela del minimo vitale poiché prospettati dalla sola parte privata, e, quindi, estranei al *thema decidendum*, così come delineato dall'ordinanza del giudice *a quo*.

*Samuele Minuti*